

R.G. 170-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale	- Giudice
dott. Rosa Grippo	- Giudice

nel procedimento n. 170-1/ 2025 PU

promosso da

ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. / P.IVA 10354890963), rappresentata difesa dagli Avv.ti Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B) ed avv. Elisabetta Varni (C.F. VRNLBT 76C42D969J) del Foro di Genova, nonché dagli avv. Daniele Alessandro Cugini e avv. Nicola Manzini del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei secondi in Milano, Via Michele Barozzi n.1

NEI CONFRONTI DI

ARCELORMITTAL ITALY SERVICES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P. IVA 10354940966), società di diritto italiano con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, con ricorso depositato in data 5.02.2025 ha chiesto che sia dichiarato lo stato di insolvenza della società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione (C.F. e P. IVA 10354940966), società di diritto italiano con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.39/2004 poiché detta società – insieme ad ADI Energia S.r.l., AdI Servizi Marittimi S.r.l., AdI Tubiforma S.r.l., Adi Socova S.A.S. – appartiene al medesimo Gruppo societario di Acciaierie d'Italia S.p.A. (già ammessa in via



immediata alla procedura di amministrazione straordinaria ex art.2 D.L. 347/2003 il 20.02.2024 e per la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza lo scorso 29.02.2024), e versando la società indicata in stato di irreversibile insolvenza per impossibilità strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Assume la ricorrente la propria legittimazione attiva dall'art.83 D. Lgs.270/99, qualificandosi l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. quale procedura madre.

Con decreto del 15.02.2025 è stata fissata udienza per la comparizione dei Commissari Straordinari e del debitore al 19.3.2025, notifica perfezionatasi a mezzo PEC in data 17.02.2025.

La società resistente, nonostante la ritualità della notifica di ricorso e decreto non si è costituita in giudizio ma il liquidatore della stessa, dott. Corrado Gatti, è comparso all'udienza fissata ed ha aderito all'istanza.

All'esito dell'istruttoria documentale svolta, il Collegio osserva quanto segue.

Emerge dagli atti che con decreto del 21.2.2025, comunicato al Tribunale il 17.3.2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione della stretta interdipendenza economica, produttiva e finanziaria esistente tra Acciaierie d'Italia S.p.A. e le varie società del Gruppo, ha ammesso all'amministrazione straordinaria, a norma dell'art.3 comma 3 D.L. 347/2003, anche la società ArcelorMittal Italy Services S.r.l. in liquidazione, nominando – come per le altre società del gruppo - quali Commissari Straordinari il dott. Giancarlo Quaranta, il prof. Giovanni Fiori e il dott. Davide Tabarelli, e quindi il medesimo organo commissariale nominato per la procedura madre.

Riscontra il Collegio che la ricorrente Acciaierie d'Italia S.p.A. così come ADI Energia S.r.l., ADI Servizi Marittimi S.r.l., ADI Tubiforma S.r.l., ADI Socova e Arcelormittal Italy Services S.R.L. - In Liquidazione, sono tutte partecipate al 100% dal Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., e quindi possono essere definite “imprese del Gruppo” di Acciaierie d'Italia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3 della Legge Marzano e 80 e 81 della Prodi Bis.

Arcelormittal Italy Services S.R.L. - In Liquidazione è impresa commerciale società soggetta, per dimensioni, alla disciplina della liquidazione giudiziale come emerge dai bilanci in atti e richiesto dall'art. 81 comma 1 D. Lgs.270/99.

Sussiste la giurisdizione e la competenza dell'adito Tribunale in quanto la società Arcelormittal Italy Services S.R.L. - In Liquidazione è società di diritto italiano con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239.

In ordine, in particolare, al presupposto dello stato di insolvenza, Arcelormittal Italy Services S.R.L. - In Liquidazione non risulta in grado di onorare gli ingenti crediti maturati e l'irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è conseguenza delle dinamiche del Gruppo. Infatti, con la dichiarazione di insolvenza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. è venuta meno la possibilità per Arcelormittal Italy Services S.r.l. in liquidazione di disporre delle risorse finanziarie provenienti dal socio Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., necessarie per la prosecuzione e la conclusione della liquidazione *in bonis*.

La gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del Gruppo è senz'altro opportuna, ai sensi dell'art.81 comma 2 del D.Lgs. citato, per gli evidenziati collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le diverse imprese collegate, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura.



Sulla base dell'art.2 comma 2 CCII le procedure concorsuali -ivi incluso il corredo delle regole che le disciplinano - sono applicabili all'amministrazione straordinaria nella misura in cui quest'ultima non contenga precetti specifici, divaricati o incompatibili. Ne deriva che nel procedimento di amministrazione straordinaria di Arcelormittal Italy Services S.r.l. in liquidazione la verifica dello stato passivo andrà condotta secondo le previsioni, in linea di principio conciliabili di cui agli artt. 49 comma 3 lett. d) e e), 201 e ss. CCII.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 del Regolamento UE 848/2015,
visto l'art. 2 CCII,
visto l'art. 3 D.L. 347/2003,
visti gli artt.80, 81, 82 D. Lgs.270/99,

DICHIARA

lo stato di insolvenza di Arcelormittal Italy Services S.r.l. in liquidazione (C.F. e P. IVA 10354940966) con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 239,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone,

STABILISCE

he l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 17 settembre 2025 ore 10:00,

PROROGA

ai sensi dell'art.208 comma 1 CCII a mesi dodici il termine per la presentazione delle domande tardive di ammissione allo stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII,

SEGNALA

ai Commissari Straordinari che entro dieci giorni dovranno comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società in amministrazione straordinaria,

ORDINA

ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, pubblicata sul sito



internet del Tribunale di Milano www.tribunale.milano.it, nonché comunicata entro tre giorni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a cura del Cancelliere.

Milano, 20/03/2025

Il Presidente Est.
dott. Laura De Simone

